

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

#### RESOCONTI:

|                                                                                                        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI . . . . . | Pag. 1 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

#### CONVOCAZIONI:

*Mercoledì 30 luglio 1975*

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Commissioni riunite (V e VI) . . . . . | Pag. 4 |
|----------------------------------------|--------|

*Giovedì 31 luglio 1975*

|                                                                                                        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi . . . . . | » 4 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

### COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

MARTEDÌ 29 LUGLIO 1975, ORE 10. — *Presidenza del Presidente SEDATI.*

#### SEGUITO DELL'ESAME ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI REGOLAMENTO.

Il Presidente ricorda che restano da esaminare gli articoli accantonati nel corso della precedente seduta.

In merito all'articolo 10, riguardante le sottocommissioni e i gruppi di lavoro, il deputato Stefanelli fa presente che l'articolazione in sottocommissioni è stabilita dalla legge e che pertanto il regolamento non può prescindere dal prevederle. Su tale inter-

pretazione della legge si dichiarano d'accordo anche i deputati Delfino e Galluzzi e il senatore Bloise. I deputati Bubbico e Tesini ritengono inopportuna l'istituzionalizzazione di dette sottocommissioni, nel timore che esse finiscano con l'irrigidire l'attività della Commissione, mentre, specialmente in questa fase di avvio, sarebbe preferibile una maggiore elasticità nello svolgimento dei lavori.

Sono quindi accolti emendamenti presentati rispettivamente dai deputati Stefanelli, Bubbico e Delfino, dopodiché l'articolo 10 viene approvato nel seguente testo:

#### ART. 10.

« 1. La Commissione demanda anche in via permanente, l'esame di singole materie o questioni a sottocommissioni o a gruppi di lavoro referenti, i cui membri sono nominati dal Presidente su designazione di tutti i gruppi.

2. I componenti delle sottocommissioni e dei gruppi di lavoro eleggono a maggioranza dei votanti nel proprio seno rispettivamente un presidente e uno o più coordinatori.

3. Le sottocommissioni e i gruppi di lavoro procedono all'esame e alla istruzione delle questioni loro demandate e riferiscono formulando, qualora lo ritengano opportuno, proposte. A questo fine nominano per ogni affare uno o più relatori.

4. Le relazioni e le proposte debbono dare conto delle osservazioni delle minoranze.

5. Le sottocommissioni e i gruppi di lavoro sono convocati dal proprio Presidente o coordinatore, anche su richiesta del Pre-

sidente della Commissione o di un quarto dei propri componenti, per discutere determinati argomenti.

6. Si applica il comma quarto dell'articolo 8 ».

Sull'articolo 12, il deputato Galluzzi insiste nella richiesta che tutte le deliberazioni della Commissione vengano adottate con una maggioranza qualificata, al fine di assicurare che esse, in conformità allo spirito della legge di riforma della RAI-TV, siano condivise da una maggioranza più ampia di quella governativa. In via subordinata, propone che sia accettato il principio che occorre la maggioranza dei componenti la Commissione per le deliberazioni relative agli indirizzi.

Favorevole alla tesi del deputato Galluzzi si dichiara il senatore Branca, il quale ricorda che la stessa legge di riforma prevede la maggioranza dei tre quinti per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione della concessionaria. Contrari invece sono i deputati Righetti, Achilli e il relatore Carollo, il quale ritiene opportuno sottolineare la natura parlamentare della Commissione, le cui modalità di lavoro devono pertanto adeguarsi ai principi che regolano l'attività delle Camere.

Sull'emendamento presentato in via subordinata dal deputato Galluzzi, si dichiarano contrari i deputati Righetti e Delfino e favorevole il deputato Bubbico, dopodiché l'emendamento stesso è approvato con l'astensione dei deputati Delfino e Righetti e del senatore Tedeschi Franco, nonché con una esplicita riserva sulla costituzionalità della norma, formulata dal Presidente.

L'articolo 12 risulta infine accolto nel seguente testo:

#### ART. 12.

« 1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione occorre la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei membri che partecipano alla votazione, compresi gli astenuti, salvo quelle concernenti gli indirizzi, che sono adottate a maggioranza dei componenti.

3. In caso di parità, la deliberazione non è adottata ».

All'articolo 13, il deputato Tesini propone che il potere di fare trasmettere dalla RAI-TV atti e documenti della Commissione venga esercitato per mezzo delle Presidenze delle

due Camere, che dovrebbero essere altresì abilitate a decidere sulle riprese televisive dirette delle sedute della Commissione. Suggerisce inoltre che sia la Commissione a decidere a quali sedute possa essere ammesso il pubblico e che sia soppressa la previsione di una conferenza annuale sui problemi della radiotelevisione.

Alle proposte del deputato Tesini si dichiarano contrari il deputato Stefanelli ed il senatore Valori. Dopo ampia discussione, alla quale partecipano i deputati Delfino, Bubbico e Achilli, il senatore Carollo ed il Presidente, l'articolo 13 viene approvato nel seguente testo:

#### ART. 13.

« 1. Tutte le deliberazioni adottate dalla Commissione o dai suoi organi sono pubblicate negli Atti parlamentari. Dei lavori della Commissione e delle sottocommissioni permanenti è pubblicato un resoconto sommario che contiene la sintesi delle opinioni espresse e delle conclusioni.

2. La Commissione può decidere che per determinate sedute sia pubblicato un resoconto stenografico.

3. La Commissione decide quali propri atti o documenti debbano essere trasmessi alla concessionaria per la messa in onda.

4. Qualora un quarto dei componenti della Commissione lo richieda, il Presidente provvede a che la stampa e il pubblico seguano, in separati locali, la seduta attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

5. La Commissione decide di quali sedute richiedere la trasmissione televisiva diretta.

6. La Commissione può assumere iniziative per favorire il più efficace rapporto con la realtà del Paese e in particolare con le Regioni e con gli enti, istituti ed organismi di rilievo sociale, politico e culturale, promuovendo dibattiti sui problemi della formazione e dell'informazione radiotelevisiva ».

Viene quindi in esame l'articolo 16. Previa aggiunta, alla fine dell'articolo 20, già approvato nella precedente seduta, delle parole « dati e informazioni », l'articolo 16 è approvato nel seguente testo:

#### ART. 16.

« 1. La Commissione, acquisiti i dati e le informazioni necessari, esercita, con le modalità previste dal presente regolamento,

i poteri e le funzioni che le sono attribuiti dalla legge, approvando, quando occorra, risoluzioni contenenti le direttive per la Società concessionaria.

2. Di norma, entro il mese di ottobre di ogni anno la Commissione procede agli eventuali aggiornamenti e modifiche delle direttive di cui al primo comma ».

All'articolo 17, la Commissione accoglie una proposta del deputato Achilli intesa a riprodurre, alla fine dell'articolo, il testo dell'articolo 4 della legge, relativo ai messaggi pubblicitari. Il deputato Achilli propone altresì che sia previsto che la Commissione formuli direttive in ordine ai metodi di selezione del tipo di pubblicità. Dopo interventi dei deputati Galluzzi e Bubbico e del senatore Valori, il deputato Achilli non insiste.

L'articolo 17 è quindi approvato nel seguente testo:

#### ART. 17.

« 1. Entro il mese di giugno di ogni anno la Commissione raccoglie i dati e le informazioni necessari per accertare i ricavi derivanti dalla pubblicità nazionale sulla stampa e in radiotelevisione, relativi all'anno precedente e all'andamento in corso, per valutare le variazioni percentuali. Acquisisce altresì il parere della Commissione paritetica indicata dall'articolo 21 della legge.

2. Entro il successivo mese di luglio, la Commissione stabilisce il limite massimo degli introiti pubblicitari radiotelevisivi della concessionaria per l'anno successivo.

3. La Commissione formula gli indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con la finalità di pubblico interesse e la responsabilità del servizio pubblico radiotelevisivo ».

All'articolo 21, circa la proposta del deputato Delfino in ordine all'autorizzazione per i singoli membri della Commissione ad accedere alla sede ed ai servizi della RAI, il Presidente fa presente che i poteri conoscitivi spettano per legge alla Commissione e non ai suoi componenti.

Questa tesi è condivisa dal senatore Branca.

Quanto alla proposta del deputato Trombadori di prevedere che siano messi im-

mediatamente a disposizione della Commissione tutti i testi delle trasmissioni già mandate in onda, il Presidente osserva che questo problema può essere risolto in via pratica attraverso contatti diretti con il presidente della RAI, e si impegna in tal senso.

Il Presidente ricorda inoltre che, nella precedente seduta, era stata accantonata la lettera c) dell'articolo 7, per consentirne l'esame unitamente all'articolo 21.

Intervengono i deputati Galluzzi e Delfino ed il senatore Valori, dopo di che la lettera c) dell'articolo 7 viene approvata nel seguente testo:

« c) esamina le richieste e le proposte dei membri della Commissione in ordine all'andamento dei servizi televisivi, previste dall'articolo 21 ».

L'articolo 21 risulta, infine, approvato nel seguente testo:

#### ART. 21.

« 1. I membri della Commissione possono far pervenire al Presidente richieste e proposte in ordine all'andamento dei servizi radiotelevisivi.

2. D'intesa con la presidenza della società concessionaria il Presidente della Commissione può delegare rappresentanti della Commissione stessa ad accedere presso le sedi della società, per l'acquisizione di elementi utili allo svolgimento dei propri compiti.

3. I membri della Commissione possono richiedere al Presidente di disporre per l'acquisizione di atti e di documenti della società concessionaria ».

Si passa quindi alla discussione dell'articolo 22. Il relatore Carollo ricorda che era stato dato incarico agli uffici di predisporre un testo dell'articolo 22, alternativo a quello proposto dal Comitato e che aveva sollevato riserve da parte di taluni Gruppi. Il Presidente dà quindi lettura del suddetto testo alternativo che, con alcune modifiche suggerite dal deputato Stefanelli e dal senatore Valori, resta così approvato:

#### ART. 22.

« 1. Alla Commissione sono attribuiti, a cura delle Presidenze delle due Camere,

una sede propria e attrezzature materiali, in grado di consentirle il migliore adempimento dei propri compiti.

2. Alle spese per il funzionamento della Commissione provvedono le due Camere mediante apposito stanziamento nei rispettivi stati di previsione.

3. Le decisioni di spese della Commissione sono comunicate ai competenti organi delle due Camere i quali possono chiedere il riesame della spesa stessa ».

La Commissione, su suggerimento del deputato Achilli, decide poi di trasformare in raccomandazione (da rivolgere alle Presidenze delle due Camere) una proposta del deputato Delfino relativa alla necessità che, in relazione alla complessità dei compiti della Commissione, la sede di essa sia dotata, oltre che di mezzi audiovisivi, di registrazione e di ascolto, anche di adeguati uffici per i singoli Gruppi.

Il Presidente dà lettura dell'articolo 23 nel testo predisposto, analogamente all'articolo precedente, dagli uffici.

Dopo l'accoglimento di una modifica proposta dal deputato Bogi, ed un intervento del relatore Carollo, il quale rileva l'opportunità che fra i consulenti di cui la Commissione potrà avvalersi non vi siano dipendenti della RAI-TV, l'articolo 23 resta approvato nel seguente testo:

#### ART. 23.

« 1. La segreteria è composta da funzionari e da altri dipendenti delle due Camere assegnati dai rispettivi Presidenti, sentiti l'ufficio di Presidenza della Commissione.

2. La Commissione può avvalersi per la trattazione di singoli problemi che richiedano particolari competenze, della consulenza di esperti ».

L'articolo 24 viene approvato senza modifiche nel testo proposto dal Comitato:

#### ART. 24.

« Il presente regolamento e le sue modifiche sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti della Commissione ».

Il Regolamento nel suo complesso viene quindi approvato all'unanimità dalla Commissione.

#### SULL'ORDINE DEI LAVORI.

Il Presidente annuncia la convocazione della Commissione per giovedì 31 luglio alle ore 10 con il seguente ordine del giorno:

1) Determinazioni in materia di pubblicità (articolo 21 legge n. 103);

2) Parere sulla convenzione con la società concessionaria.

All'osservazione del senatore Valori che il secondo punto all'ordine del giorno della seduta odierna non è stato svolto, il Presidente ricorda che il gruppo di lavoro per gli indirizzi, convocato nel pomeriggio alle ore 18, dovrà fornire elementi per la discussione di tale argomento.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 15.

## CONVOCAZIONI

### COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio e Partecipazioni statali)  
e VI (Finanze e tesoro)

**Mercoledì 30 luglio, ore 9,30.**

Comunicazioni del Governo sui provvedimenti urgenti per il rilancio dell'economia.

### COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

**Giovedì 31 luglio, ore 10.**

1) Determinazioni in materia di pubblicità (articolo 21 legge n. 103);

2) Parere sulla convenzione con la società concessionaria.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

*Licenziato per la stampa alle ore 11  
di mercoledì 30 luglio 1975*